## CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA VERBALE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 29 OTTOBRE 1998 DELL'ASSEMBLEA PLENARIA

## Sono intervenuti alla seduta:

PRESIDENTE

On.le Oscar Luigi

**SCALFARO** 

VICE PRESIDENTE

VERDE

Prof. Giovanni

COMPONENTI DI DIRITTO

Dott. Ferdinando

ZUCCONI GALLI FONSECA

COMPONENTI ELETTI DAI MAGISTRATI E DAL PARLAMENTO

Avv. Raffaele

VALENSISE

Avv. Sergio

PASTORE ALINANTE

Dott. Sergio

MATTONE

Prof. Giuseppe

RICCIO TOSSI BRUTTI

Avv. Graziella Dott. Vito Marino

CAFERRA

Dott GGT GTT

GILARDI

Dott.ssa Silvana Giovanna IACOPINO CAVALLARI

Dott.ssa Manuela ROMEI PASETTI

Dott. Sergio

VISCONTI

Dott. Giovanni

Dott. Emanuele

D'ANGELO SMIRNE MAZZAMUTO

Prof. Salvatore Dott. Gioacchino

NATOLI

Dott. Agnello Prof. Eligio

ROSSI

RESTA

Dott. Claudio Carlo

VIAZZI

Dott. Fabio Massimo

GALLO

Dott. Carlo

DI CASOLA

Dott. Ettore

FERRARA

DI CAGNO

Avv. Giovanni Dott. Santi

CONSOLO

Dott. Ippolisto

PARZIALE

Avv. Michele

VIETTI

Dott.ssa Margherita

CASSANO

## SEGRETARIO

Dott. Pasquale

CICCOLO

Dott. Francesco

TIRELLI

Sono stati assenti giustificati il dott. Achille TORO, il dott. Armando SPATARO ed il prof. Mario SERIO.

La seduta riprende alle ore 11,41 ed assume la Presidenza il Presidente della Repubblica, On. Oscar Luigi SCALFARO.

Funge da segretario il dott. Pasquale CICCOLO, Segretario Generale del Consiglio Superiore della Magistratura.

Si passa all'esame della seguente proposta di particolare urgenza della Quinta Commissione:

- La Commissione, di concerto con il Ministro di Grazia e Giustizia, a maggioranza, con 5 voti a favore del dott. Ferdinando ZUCCONI GALLI FONSECA ed un'astensione, propone al plenum di deliberare:
- il conferimento dell'ufficio direttivo superiore di Primo Presidente della Corte di Cassazione, a sua domanda, al dott. Ferdinando ZUCCONI GALLI FONSECA, attualmente Procuratore Generale della Corte di Cassazione.

Per la nomina del Primo Presidente della Corte di Cassazione, posto resosi vacante a seguito del collocamento a riposo del Presidente SGROI, la Quinta Commissione ha proceduto all' "interpello" dei primi sei magistrati previsti dal ruolo di anzianità.

L'interpello è stato diretto ai dottori Ferdinando ZUC-

CONI GALLI FONSECA, Antonio LA TORRE, Silvio PIERI, Franco BILE, Andrea VELA, Aldo VESSIA, e ad esso hanno risposto adesivamente, dichiarando la loro disponibilità, tutti gli aspiranti.

In fase di discussione la Commissione ha innanzitutto avvertito l'esigenza di ricercare la disciplina da applicare alla nomina in questione, avuto riguardo alla peculiarità che la procedura indubbiamente presenta e che si manifesta già con il suo atto iniziale.

L'istituto dell'interpello nasce da una prassi che si è affermata nel tempo, con riferimento alla copertura dei posti di vertice della magistratura (Primo Presidente e Presidente Aggiunto, Procuratore Generale della Cassazione, Presidente del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche). Originariamente tali nomine avvenivano su proposta del Ministro di Grazia e Giustizia, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri ex art. 189 Ordinamento Giudiziario ed integravano pertanto atti di indubbia "natura politica". Al superamento di tale norma, conseguente alla legge istitutiva del Consiglio Superiore della Magistratura, non ha fatto seguito la previsione di una disciplina specifica nè nelle fonti normative primarie nè in quelle secondarie. Non è dato rinvenire, infatti, alcuna regolamentazione della fattispecie nelle disposizioni dell'Ordinamento Giudiziario nonchè, almeno secondo l'orientamento condiviso dalla maggioranza formatasi in Commissione, nelle circolari che il Consiglio Superiore, nel corso degli anni, si è dato in materia di conferimento degli uffici direttivi.

Pur partendo dalla esposta premessa, di una mancanza di regolamentazione normativa della procedura, la Commissione ha ritenuto di dover ribadire l'orientamento già in passato seguito dal Consiglio Superiore della Magistratura escludendo la natura di "atto politico" della nomina in esame: al riguardo è stato chiarito che la originaria natura di "atto di governo" di detto provvedimento non rende la nomina medesima un provvedimento di pura discrezionalità politica, svincolato cioè da regole oggettive e predeterminate, ma un provvedimento amministrativo - anzi, di alta amministrazione - più ampiamente discrezionale, ma pur sempre nel rispetto delle regole poste a garanzia dell'uso stesso della discrezionalità, prima fra tutte il principio di buona amministrazione di cui all'art. 97 Cost.. Diversamente ragionando verrebbero destinate al Consiglio Superiore della Magistratura attribuzioni e competenze che non gli appartengono.

In proposito, quindi, preoccupazione fortemente avvertita dall'intera Commissione è stata quella di autodisciplinare il potere ad essa conferito in questa fase, per un'esigenza di trasparenza delle proprie scelte, onde escludere il rischio che decisioni di così grande rilievo possano anche soltanto apparire frutto di mero arbitrio.

In questa prospettiva, pur con sfumature diverse, tutti i componenti hanno condiviso la necessità di rifarsi comunque ai criteri posti dalle circolari del Consiglio Superiore della Magistratura in tema di conferimento di uffici direttivi, e specificamente dalla circolare n.prot. 96-13531 del 28 settembre 1996,

ovviamente con l'elasticità che la fattispecie, in quanto non direttamente disciplinata, non solo consente ma addirittura impone.

L'impostazione seguita ha comportato per la Commissione l'ulteriore necessità di verificare se e quale rilievo dovesse attribuirsi alla disposizione, contenuta nella suddetta circolare secondo la quale "ai fini del buon andamento dell'Amministrazione, e per garantire l'efficacia e l'efficienza dell'azione direttiva, viene in rilievo, quale elemento di valutazione positiva, la possibilità che l'aspirante assicuri, alla data di vacanza dell'ufficio, la permanenza nello stesso per un periodo non inferiore a tre anni, salvo che ricorrano particolari circostanze ed esigenze che facciano ritenere necessario un periodo più lungo o adequato un periodo più breve. Tale periodo è ridotto a due anni per il conferimento degli uffici direttivi superiori presso la Corte di Cassazione, la Procura Generale presso la stessa Corte ed il Tribunale Superiore per le Acque Pubbliche. La particolare organizzazione di tali uffici, nonchè le funzioni di legittimità agli stessi uffici demandate, giustificano la suddetta riduzione dovendosi impedire una contrazione del novero degli aspiranti che potrebbe tradursi in dispersione dell'affinamento professionale nell'attività nomofilattica."

Il primo di detti interrogativi ha trovato "in astratto" risposta positiva, e però per un verso con il "limite" di
elasticità innanzi richiamato in ordine alla cogenza della circolare in questa materia, e per altro verso con la precisazione,
derivante dai principi affermati in materia dal giudice ammini-

strativo, che la disposizione in esame integra non già un requisito di legittimazione, e neanche uno dei "criteri" in senso stretto di valutazione dei candidati (tali dovendosi ritenere solo quelli delle attitudini, del merito e dell'anzianità), ma solo un "elemento di valutazione positiva" da apprezzare nell'accertamento delle attitudini.

Nel prosieguo della discussione si è poi rimarcato come la disposizione prima citata preveda essa stessa la valutazione della ricorrenza di particolari circostanze di fatto che possano far ritenere adeguato un periodo di permanenza più breve di quello prefissato, e che ben possono essere individuate, ad esempio, nell'approfondita conoscenza dell'ufficio che un candidato presenta. Una simile conoscenza certamente ed unanimamente è stata quindi ritenuta sussistente per entrambi gli aspiranti alla nomina nel caso in esame interessati al problema – il dott. ZUCCONI GALLI FONSECA e il dott. LA TORRE –, salvo il diverso apprezzamento di essa in concreto che ciascun componente si è riservato di fare sotto il profilo dell'adeguatezza del periodo di servizio assicurato.

Ed infatti il dott. ZUCCONI GALLI FONSECA, dopo aver operato presso la Corte di Cassazione con funzioni di consigliere per quattro anni e con funzioni di presidente di sezione per oltre tre anni, ha svolto le funzioni superiori di presidente aggiunto presso la Suprema Corte per circa otto anni, presiedendo per lungo tempo le sezioni unite; da oltre tre anni esercita poi le funzioni di Procuratore Generale presso la stessa Corte.

Il dott. LA TORRE, a sua volta, dopo aver svolto le funzioni di consigliere della Corte di Cassazione per circa sei anni e di presidente di sezione presso la stessa Corte per oltre tre anni, dal 1995 esercita le funzioni di presidente aggiunto.

Su tali premesse la Commissione ha quindi ritenuto doveroso riconoscere unanimamente lo spiccato rilievo delle professionalità rappresentate da tutti i candidati interpellati e pertanto la tendenziale pari meritevolezza di essi; analogamente ha poi ritenuto quanto alle attitudini, almeno in termini generali e salvo quanto più innanzi si dirà sotto il profilo del periodo di permanenza in servizio assicurato da ciascuno.

Il residuale criterio dell'anzianità ha quindi portato in via diretta ed immediata ad esaminare la posizione del dott. Ferdinando ZUCCONI GALLI FONSECA, primo degli aspiranti; così nel rispetto della "giurisprudenza" della Commissione incarichi direttivi formatasi in tema di conferimento degli uffici direttivi superiori della Cassazione, secondo la quale eventuali "scavalchi" delle anzianità di ruolo sono ammissibili solo se giustificati dalla contemporanea presenza nel candidato meno anziano di doti attitudinali e di merito di spiccato rilievo in misura maggiore rispetto a quelle presenti nel candidato più anziano.

Il dott. ZUCCONI GALLI FONSECA, nato il 23 giugno 1927, fu nominato uditore giudiziario con D.M. 19 settembre 1950, classificandosi 54° su 200 nel relativo concorso e divenne aggiunto giudiziario classificandosi 22° su 195 nel relativo esame.

E' stato vincitore di concorso in appello per esami,

classificandosi 1° su 20 idonei, nonchè vincitore di concorso in cassazione per esami, classificandosi 2° su 4.

Ha ottenuto le funzioni di magistrato di cassazione, conferitegli con delibera 3 giugno 1971, in data 29 settembre 1971, allorchè ha preso possesso dell'ufficio di consigliere di Corte di Cassazione; e quelle direttive superiori, conferitegli con delibera 5 marzo 1981, in data 1 aprile 1981 allorchè ha preso possesso dell'ufficio di Procuratore Generale presso la Corte di Appello di L'Aquila.

Nel corso della carriera ha esercitato funzioni sia giudicanti (pretore, giudice, consigliere di appello, magistrato di appello applicato alla Corte di Cassazione, consigliere di Cassazione, componente anche delle sezioni unite, presidente di sezione di corte di appello, presidente di sezione della Corte di Cassazione, presidente aggiunto della stessa Corte) sia requirenti (procuratore generale di corte di appello e della Suprema Corte) sia amministrative (è stato designato quale rappresentante italiano al Comitato per i contratti del dialogo euro-arabo, quale presidente della delegazione italiana nel Comitato per il diritto penale del Consiglio d'Europa e quale membro del consiglio per il contenzioso diplomatico; è stato nominato presidente della commissione amministrativa per fare luce sulla vicenda relativa agli illeciti traffici di prodotti petroliferi e presidente dell'Osservatorio sul funzionamento del processo penale).

Più specificamente il magistrato, dopo aver svolto le funzioni di giudice a Bolzano e a Venezia, ha prestato servizio

quale pretore a Cortina d'Ampezzo fino al 1965, quando, essendo risultato vincitore del concorso per magistrato di appello, è stato assegnato alla Corte di Venezia in qualità di consigliere. Nel 1968 è stato poi collocato fuori ruolo con l'incarico di consigliere giuridico del Presidente della Repubblica Somala e nel 1971, essendo risultato vincitore del concorso per la Cassazione è stato assegnato alla Suprema Corte con funzioni di Consigliere fino al 1975, quando gli sono state conferite le funzioni di presidente di sezione della Corte di Appello di Roma. Nel 1981 è stato nominato procuratore generale presso la Corte di Appello di L'Aquila e nel 1983 presidente di sezione della Corte di Cassazione, dove dal 1987 ha ricoperto l'ufficio direttivo superiore di presidente aggiunto. Il 17 maggio 1995 è stato nominato all'ufficio attualmente ricoperto.

Orbene tutte le funzioni svolte dal dott. ZUCCONI GALLI FONSECA sono state contrassegnate da lusinghieri riconoscimenti, emergendo la figura di un magistrato dotato di notevolissime qualità, di indiscusso equilibrio e di assoluta indipendenza. Fin dai primi anni della carriera i pareri espressi sul suo conto hanno posto in rilievo l'ottima preparazione, la vasta cultura, la capacità di argomentazione, la prontezza di intuito, la signorilità, il tatto, la vivida intelligenza. In occasione del parere per la nomina alle funzioni direttive superiori i Capi della Corte di Cassazione riferivano che egli redigeva sentenze perspicue per rigore di forma e ragionamento logico e conclusero testualmente: "E' in possesso di doti di capacità, cultura e carattere

veramente eccezionali, tali da far ritenere che eserciterà con massimo prestigio ed autorità le funzioni direttive superiori sia nel ramo giudicante sia in quello requirente". Gli incarichi ricoperti a livello internazionale hanno certamente, oltre che arricchito la formazione culturale, anche accresciuto il prestigio acquisito dal dott. ZUCCONI GALLI FONSECA nelle varie ed articolate esperienze giurisdizionali, contribuendo ad eliminare l'immagine nitida e indiscutibile di un magistrato di altissimo livello e di massima affidabilità.

L'esposto curriculum ha evidenziato in maniera netta ed inequivocabile la protonda e completa conoscenza della Corte di Cassazione, e dei meccanismi che ne caratterizzano l'attività, che il dott. ZUCCONI ha acquisito nei circa 20 anni di servizio complessivamente prestati presso detto ufficio, un pò in tutti i settori e a lungo con responsabilità di vertice.

In proposito particolarmente significativa è risultata l'esperienza vissuta quale presidente aggiunto della Corte per un periodo di tempo che non ha riscontri, nell'esercizio di funzioni ampiamente analoghe a quelle proprie dell'ufficio da ricoprire.

Altrettanto rilevante è apparsa l'esperienza negli ultimi anni maturata dal candidato nelle funzioni di Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione. Tali funzioni in vero non possono non essere ritenute di oggettivo rilievo, oltre che per la completezza delle conoscenze degli uffici della Corte che hanno garantito al candidato, perché rappresentative di una specificità a livello di ufficio superiore paragonabile e quindi forse

omologa soltanto all'Ufficio di Primo Presidente.

Il fatto poi di aver svolto le funzioni suddette ha consentito al dott. ZUCCONI di essere componente di diritto del Consiglio Superiore della Magistratura con evidente conseguente arricchimento del suo già eccezionale bagaglio di esperienza in materia ordinamentale organizzativa, la qual cosa non può non risultare in questa sede meritevole di significativo rilievo.

Conclusivamente, tali circostanze hanno indotto a ritenere adeguato, benchè oggettivamente breve, il periodo di permanenza nell'ufficio assicurato dal dott. ZUCCONI GALLI FONSECA.

All'esito della discussione, arricchita dal rilevante contributo fornito da numerosi componenti del Consiglio esterni alla Quinta Commissione, quest'ultima, con l'astensione dichiarata di uno solo dei suoi componenti, ha quindi ritenuto, alla stregua delle esposte considerazioni, il dott. ZUCCONI GALLI FONSECA pienamente idoneo a ricoprire l'alto incarico di Primo Presidente della Corte di Cassazione.

Per tali motivi, la Commissione (con una astensione)
propone

di sottoporre al concerto del Ministro di Grazia e Giustizia il conferimento dell'ufficio direttivo superiore di Primo Presidente presso la Corte di Cassazione, a sua domanda, al dott. Ferdinando ZUCCONI GALLI FONSECA attualmente Procuratore Generale della Corte di Cassazione.

Il PRESIDENTE dà la parola al relatore, dott. Ettore

FERRARA, presidente della Quinta Commissione, il quale avverte in la necessità di segnalare due errori materiali via preliminare commessi nella stesura della proposta. Innanzitutto, alla settima riga di pagina 34, è necessario sostituire la parola "eliminare" con quella " delineare "; nel dispositivo e nella intestazione della proposta è invece necessario sostituire le parole " a sua domanda " con le parole "previo interpello". Aggiunge che per la procedura in questione la Quinta Commissione ha ritenuto di delimitare l'interpello ai primi sei magistrati previsti dal ruolo di anzianità che risultano plurivincitori di concorso ed hanno svolto funzioni di legittimità per un congruo periodo di tempo. L'interpello è stato quindi diretto ai dottori Ferdinando ZUCCONI GALLI FONSECA, Antonio LA TORRE, Silvio PIERI, Franco BILE, Andrea VELA, Aldo VESSIA che hanno tutti risposto adesivamente, dichiarando la propria disponibilità. Avuta risposta positiva da parte di tutti gli interpellati, il primo problema che si è posto all'attenzione della Commissione è stato quello di individuare la normativa da applicare, in una procedura che indubbiamente è contraddistinta dall'anomalia costituita dal suo stesso atto iniziale, vale a dire l'interpello che viene rivolto a candidati prescelti senza che sussistano criteri codificati di predeterminazione e che comporta il conseguente sbarramento alla partecipazione di magistrati diversi da quelli individuati dalla Commissione. La prassi dell'interpello con riferimento alla copertura dei posti di vertice della magistratura è assai risalente nel tempo. Originariamente tali nomine avvenivano su proposta del Mi-

nistro di Grazia e Giustizia, previa deliberazione del Consiglio dei ministri ex articolo 189 dell'Ordinamento giudiziario ed integravano pertanto atti di indubbia "natura politica". Tale norma, quanto alla titolarità della proposta e della nomina, è da ritenersi superata dalla successiva istituzione del Consiglio Superiore della Magistratura; tuttavia, ad avviso della Commissione, la copertura di tali uffici di vertice è pur sempre un atto extra ordinem, non disciplinato da precise disposizioni normative di carattere primario o secondario. La Commissione si è resa naturalmente conto che la originaria qualificazione e configurazione dell'atto come "atto di natura politica", implicava l'assunzione di responsabilità di egual natura, proprie del Governo e del Ministro di Grazia e Giustizia, ma non certo adequate alle competenze, alla struttura e alle responsabilità del Consiglio Superiore della Magistratura. Da ciò la necessità di ricercare, quantomeno in sede di autolimitazione, regole valide anche per il futuro e il più possibile oggettive, che consentissero alla Commissione, prima, e poi al Consiglio, di operare in condizioni di assoluta intellegibilità, nella consapevolezza che quando si tratta di conferire incarichi di vertice di così grande responsabilità massima è l'esigenza di trasparenza. Per la verità, all'interno della Commissione taluno ha ritenuto applicabile alla procedura in esame la circolare numero 13531 del 28 settembre 1996, relativa al conferimento degli uffici direttivi; e tale prospettazione ha assunto una particolare rilevanza ai fini della valutazione dei primi due aspiranti nella graduatoria di anziani-

tà, vale a dire il dott. Ferdinando ZUCCONI GALLI FONSECA e il dott. Antonio LA TORRE, perché detta circolare contiene una specifica previsione che prefigura, come elemento di valutazione positiva, la possibilità che il candidato assicuri la permanenza nell'ufficio direttivo per almeno due anni. La Commissione a maggioranza ha ritenuto, peraltro, che la circolare in questione non fosse direttamente applicabile a questo tipo di procedura. La prima delle ragioni di tale indirizzo concerne innanzitutto la natura storica dell'ufficio, a cui si è poc'anzi fatto riferimento. Inoltre, l'ordinamento giudiziario, dopo aver disciplinato negli articoli 185 e segg. le nomine agli uffici direttivi, adottando il sistema dei concorsi e degli scrutini per anzianità, all'articolo 189, laddove è prevista la nomina del Primo Presidente della Corte di Cassazione, usa l'espressione: " il Primo Presidente ed il Procuratore Generale della Corte di Cassazione sono scelti fra i magistrati... ". Tale espressione appare significativa dell'ampia discrezionalità che l'ordinamento ha voluto riconoscere all'organo deputato alla deliberazione, in considerazione della posizione apicale che il magistrato prescelto assume. In questo senso, del resto, si muove la consolidata prassi seguita dal Consiglio Superiore, il quale procede mediante interpello rivolto a candidati individuati senza un criterio predeterminato, con un iter nettamente distinto da quello che caratterizza tutti gli altri casi in cui si procede invece mediante concorso aperto a tutti con adeguate forme di pubblicità. La lettura della circolare rafforza vieppiù tale convincimento, se è vero che la procedura concorsuale ivi disciplinata contempla, per i candidati al conferimento di un ufficio direttivo, la necessità della zione di un parere del Consiglio giudiziario, che dia una valutazione delle capacità del concorrente e che dev'essere aggiornato all'ultimo triennio (laddove gli aspiranti siano in servizio presso la Corte di Cassazione o in Procura Generale, tale parere è reso dal Procuratore Generale o dal Primo Presidente della Corte di Cassazione), mentre nulla dice per tale specifico ufficio per il quale questa disciplina appare "ictu oculi" inapplicabile. Inoltre, la circolare prevede una serie di indicazioni e di riferimenti per alcuni posti ritenuti peculiari, ma nulla prevede per questo Ufficio, che è all'apice dell'organizzazione giudiziaria del Paese. In conclusione, la Commissione a maggioranza si è determinata nel senso di ritenere che la circolare in materia di conferimento degli uffici direttivi non è direttamente applicabile alla procedura in esame. Tuttavia, come già innanzi anticipato, la Commissione ha avvertito un'esigenza di fondo, quella di darsi ugualmente delle regole in via di autodisciplina, per soddisfare le esigenze di trasparenza dianzi citate. Tutti i componenti della Commissione si sono trovati, pertanto, d'accordo nel far riferimento, in via di fatto, ai contenuti della circolare che pone una serie di criteri che, in quanto validi per il confcrimento di tutti gli uffici direttivi, possono indubbiamente costituire un parametro di riferimento idoneo anche per il conferimento dell'ufficio in questione. E' evidente che, una volta deciso di fare riferimento a questa circolare, senza riconoscere ad essa efficacia cogente, ma soltanto per individuare dei parametri di valutazione che guidassero la scelta da operare, la Commissione ha ritenuto che essa dovesse essere interpretata e applicata tutta l'elasticità necessaria e la massima discrezionalità che l'ordinamento rispetto a questa nomina consente ed anzi impone. Alla stregua di tali premesse, ulteriore punto nodale della discussione in Commissione, tenuto conto della specificità del concorso e della peculiare posizione dei primi due aspiranti, è stato quello di valutare la previsione della circolare che fa riferimento all'opportunità di una permanenza biennale nell'ufficio, per verificare se essa dovesse trovare applicazione nel caso di specie: ed in proposito si è concluso nel senso che detto criterio possa trovare applicazione, sia pure con i limiti di elasticità in ordine alla cogenza della circolare ai quali si è fatto riferimento e con la precisazione che la disposizione in esame integra soltanto un elemento di valutazione positiva da apprezzare nell'accertamento delle attitudini. Ed infatti la circolare è stata sul punto modificata dal Consiglio a seguito di una pronuncia del giudice amministrativo del 1996, il quale ha chiarito che i criteri a cui attenersi per il conferimento degli uffici direttivi sono rappresentati esclusivamente dall'anzianità, dall'attitudine e dal merito. La disposizione secondo cui "ai fini del buon andamento dell'Amministrazione ... viene in rilievo, quale elemento di valutazione positiva, la possibilità che l'aspirante assicuri un periodo di permanenza non inferiore a due anni" non può e non deve, quindi, nel rispetto della pronuncia

del giudice amministrativo, costituire un requisito di legittimazione o configurare uno dei criteri di valutazione: detta circostanza integra soltanto un elemento che deve essere valutato ai fini dell'accertamento delle attitudini, nell'ambito di una visione complessiva che tenga conto dei tre criteri indicati nella stessa circolare. Quest'ultima, peraltro, prevede una deroga al principio prima affermato, nel senso di limitarne la valenza all'ipotesi che non " ricorrano particolari circostanze o esigenze che facciano ritenere necessario un periodo più lungo o adeguato a un periodo più breve". Il Consiglio ha dunque ipotizzato che sia possibile ritenere giustificato un periodo di permanenza più breve quando ci si trovi di fronte a magistrati di notevole rilievo professionale e culturale o portatori di una conoscenza estremamente approfondita della realtà nella quale dovrebbero andare ad operare. E nel caso di specie, la Commissione è pervenuta proprio a siffatta conclusione ritenendo che si sia comunque in presenza di candidati di caratura e spessore professionale tali da superare qualsiasi perplessità o prescrizione in ordine al periodo di permanenza che essi assicurano. Si tratta infatti di candidati che onorano la magistratura e il Paese, dal bagaglio professionale indiscutibile. Ciò vale per tutti gli aspiranti, ma in particolar modo per i primi due, che sono portatori di attitudini eccezionali, per l'attività svolta nell'intero arco di esercizio delle rispettive funzioni giudiziarie e, soprattutto per l'attività svolta negli specifici uffici che hanno ricoperto all'interno della Corte di Cassazione.

Infatti, il dott. Ferdinando ZUCCONI GALLI FONSECA, dopo aver operato presso la Corte di Cassazione con funzioni di consigliere per quattro anni e con funzioni di presidente di sezione per oltre tre anni, ha svolto le funzioni di Presidente aqgiunto presso la Suprema Corte per circa otto anni (si tratta di funzioni omologhe a quelle che dovrebbe svolgere, qualora gli fosse conferito l'incarico), presiedendo per lungo tempo le Sezioni Unite; da oltre tre anni esercita le funzioni di Procuratore Generale presso la stessa Corte. Il dott. LA TORRE, a sua volta, dopo avere svolto le funzioni di consigliere della Corte di Cassazione per circa sei anni e di presidente di sezione presso la stessa Corte per oltre tre anni, dal 1995 esercita le funzioni di Presidente aggiunto, quindi anche in questo caso funzioni omologhe a quelle dell'ufficio in concorso. In definitiva, in presenza del bagaglio professionale che presentano questi due magistrati e soprattutto delle esperienze che essi hanno acquisito all'interno dell'ufficio specifico che deve essere attribuito, la Commissione ha ritenuto senz'altro adeguato il termine di permanenza che essi possono garantire. Queste circostanze sono apparse particolarmente significative per il Presidente Ferdinando ZUCCO-NI GALLI FONSECA: è evidente, infatti, che egli, vantando esperienze significative quale Presidente aggiunto della Corte di Cassazione e quale Procuratore Generale, ha avuto la possibilità di conoscere in modo pieno gli uffici della Cassazione; e tanto vale a farlo ritenere portatore di una conoscenza dell'Ufficio da ricoprire, che nessun altro candidato può vantare nella stessa

misura. La funzione di Procuratore Generale, peraltro, gli ha consentito anche di essere componente di diritto del Comitato di Presidenza di questo Consiglio Superiore, funzione che sicuramente ha contribuito ad arricchire la sua conoscenza dell'ordinamento giudiziario e di tutte le tematiche connesse alle competenze del Consiglio Superiore della Magistratura. Alla stregua delle esposte considerazioni, la Commissione, dopo aver ritenuto all'unanimità l'assoluta uguaglianza sul piano delle attitudini e del merito di tutti gli aspiranti, ha seguito l'ordine di anzianità nel ruolo quale criterio residuale di scelta e per tutti i motivi indicati, che sono esposti in maniera più articolata nella proposta scritta, il dott. Ferdinando ZUCCONI GALLI FONSECA è apparso alla maggioranza della Commissione idoneo sotto ogni profilo a ricoprire l'ufficio di Primo Presidente della Corte di Cassazione. Un componente della Commissione si è astenuto su questa proposta; tale astensione è motivata esclusivamente con riferimento alla valutazione del periodo temporale ed alla idoneità sotto questo profilo del candidato. Anche il componente "dissenziente" è partito dalla premessa che la circolare non fosse immediatamente operativa e che non sussistessero dunque regole predeterminate e ha condiviso l'esigenza di fare riferimento soltanto in via di fatto ai criteri contenuti nella circolare stessa: egli, però, ha ritenuto che un periodo di permanenza di otto mesi, quale quello che può assicurare il magistrato proposto dalla Commissione, fosse comunque troppo breve per indurlo ad aderire alla proposta, considerando altresì che il dott. ZUCCONI GALLI FONSECA ha sì

svolto funzioni omologhe a quelle del posto da conferire, ma solo sino a tre anni fa, essendo le stesse cessate con l'assunzione della carica di Procuratore Generale. Nell'avviarsi alla conclusione, aggiunge che molti componenti del Consiglio non hanno mancato di assicurare il loro apporto ai lavori della Commissione, che ha lavorato con umiltà e nell'intento di soddisfare quella esigenza di trasparenza cui più volte si è fatto cenno. Ciò che ha in qualche misura agevolato i lavori della stessa Commissione è stata la consapevolezza, sentita da tutti indistintamente, di trovarsi in presenza di un magistrato e di un uomo che, sotto ogni profilo, non solo non presenta nessun elemento di valutazione men che lusinghiero, ma che ha avuto una carriera rispetto alla quale tutti hanno espresso il proprio plauso. La convergenza di idee e di opinioni che è maturata all'interno della Commissione e che è auspicabile possa maturare all'interno del Plenum, è la testimonianza forte che ci si trova di fronte a un magistrato il cui prestigio non solo non è minimamente in discussione, ma è talmente elevato da imporne la considerazione prima di ogni altro.

Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione sulla relazione del dott. FERRARA.

Dà quindi la parola all'avv. PASTORE ALINANTE, il cui intervento, nel testo integrale, trovasi allegato al presente verbale (all. 13). L'avv. PASTORE ALINANTE intende porre una questione pregiudiziale volta al rinvio in Commissione della Pratica. La proposta oggi sottoposta all'esame del Consiglio, non può

essere, infatti, a suo avviso accolta innanzitutto perché viola una precisa regola di valutazione che in materia di conferimento degli uffici direttivi il Consiglio si è dato con la circolare 13531 del 28 settembre 1996. E' una regola per cui occorre tenere conto, " quale elemento di valutazione positiva", "ai fini del buon andamento dell'amministrazione e per garantire efficacia ed efficienza all'azione direttiva ", della " possibilità che l'aspirante assicuri, alla data della vacanza dell'Ufficio, la permanenza nello stesso per un periodo non inferiore a tre anni, salvo che ricorrano particolari circostanze ed esigenze che facciano ritenere necessario un periodo più lungo o adequato un periodo più breve ". Tale periodo è " ridotto a due anni per il conferimento di uffici direttivi superiori presso la Corte di Cassazione, la Procura Generale presso la stessa Corte e il Tribunale superiore delle Acque Pubbliche ". Si tratta di una norma che costituisce ulteriore specificazione di quella più generale, significativamente espressa all'inizio della circolare, che impone di " intendere ", per " attitudini " " l'idoneità dell'aspirante a ricoprire il posto vacante valutata anche con riquardo al periodo di permanenza che egli è in grado di assicurare stesso ". La norma è certamente applicabile anche alla nomina in questione, come è stato riconosciuto, con decisiva autorevolezza, proprio dall'insigne giurista proposto per l'incarico, dal momento che senza contestarne il chiarissimo significato, egli si limita ad esporre i motivi che ne consentirebbero in questo caso la deroga. Essa, inoltre, è così rilevante che la circolare si occupa di giustificarne il contenuto riduttivo (da tre a due anni), richiamando, in nome della nomofilachia, la necessità di non contrarre eccessivamente il numero degli aspiranti professionalmente affinati, inconveniente quest'ultimo che certamente non ricorre nel nostro caso. E' infine derogabile, come si è visto, solo per particolari circostanze ed esigenze "incidenti proprio sulla funzionalità della durata dell'incarico e che, per il loro evidente carattere oggettivo, non possono essere identificate con gli indiscussi meriti soggettivi del candidato proposto dalla Quinta Commissione. Sarebbe dunque infine assai azzardato disattendere la norma, posta la grande difficoltà di comparare e graduare, con accettabile precisione, in termini di merito la posizione di candidati tutti eccellenti e, perciò, in pratica non distinguibili se non in forza del criterio di anzianità.

La proposta di nomina non può essere accolta - continua l'avv. PASTORE ALINANTE - nemmeno per un profilo di politica giudiziaria che, poi, costituisce la ragion pratica di quello normativo e che consiste nella necessità che anche per la Corte di Cassazione venga attuata una decisiva svolta organizzativa e funzionale, un compito di progettazione e di esecuzione inconciliabile con incarichi di durata inferiore a quello indicato dalla circolare. Alla luce dei due citati profili, la proposta della Quinta Commissione mira in via principale, se non esclusiva, a perseguire non la funzionalità della carica da assegnare, ma il riconoscimento (in sé meritatissimo) del valore del candidato proposto. E' una linea che non si sente di condividere perché im-

plica la trasformazione della nomina a Primo Presidente della Corte Suprema in una sorta di riconoscimento semestrale dei pur altissimi meriti di magistrati che, proprio per il fatto di possederne, hanno il diritto di non vedersi mortificati dall'attribuzione di una carica priva, in concreto e non certo per loro colpa, della necessaria dignità operativa.

Il relatore, dott. FERRARA, ricorda che nella sua relazione introduttiva ha già indicato gli elementi che lo inducono ad esprimersi in dissenso rispetto alla proposta formulata dall'avv. PASTORE ALINANTE. Contesta che la Commissione abbia ritenuto prevalente tout court l'anzianità. Applicando i criteri della circolare, il merito è apparso eccezionale per tutti. Per quanto riguarda le attitudini, per i candidati a partire dal terzo è stato considerato quale elemento di valutazione positiva il fatto di poter assicurare perlomeno un biennio di permanenza nell'ufficio. E'stato considerato però che il dott. ZUCCONI GALLI FONSECA, pur non potendo assicurare un tale periodo di permanenza, vanta una esperienza pluriennale nei posti di vertice della Corte di Cassazione che i candidati a partire dal terzo non hanno: è chiaro che costoro, se dovessero assurgere all'incarico, avrebbero necessità di un po' di tempo prima di farsi un'idea compiuta del tipo di interventi da svolgere, necessità invece insussistente per il dott. ZUCCONI, in condizioni di poter immediatamente dar corso agli interventi che riterrà più opportuni sul piano organizzativo. Peraltro, le osservazioni svolte dall'avv. PASTORE ALINANTE porterebbero, se applicate con coerenza, non ad una diversa formulazione della proposta, ma all'annullamento dell'intera procedura, perché si dovrebbe procedere all'effettuazione di un vero e proprio concorso. Inoltre, occorre prendere in considerazione le valutazioni del giudice amministrativo, contrarie alla previsione della precedente circolare, che ravvisava nella permanenza nell'ufficio da ricoprire un requisito di legittimazione: l' interpretazione della circolare fornita dall'avv. PASTORE ALINANTE contrasta dunque con la modifica della stessa circolare che il Consiglio Superiore ha ritenuto di operare per adeguarsi alla giurisprudenza amministrativa e comporterebbe, perciò, l'elusione del principio che il giudice amministrativo ha inteso affermare. Ritiene pertanto di dover confermare la proposta della Quinta Commissione, che può essere condivisa o meno, ma che è stata ampiamente approfondita; e dunque non si può pretendere che la stessa Commissione torni a ridiscutere su di essa.

Insistendo l'avv. PASTORE ALINANTE nella sua questione pregiudiziale, il PRESIDENTE pone in votazione la proposta di ritorno della pratica in Commissione.

Il PRESIDENTE non partecipa alla votazione. La proposta viene respinta con 1 voto a favore, 24 contrari e 2 astensioni. Il PRESIDENTE ammette i consiglieri alle dichiarazioni di voto.

L'avv. PASTORE ALINANTE dichiara di accogliere con rispettoso rammarico la decisione del Consiglio di disapplicare la normativa destinata a tutelare, attraverso la durata almeno biennale dell'incarico, la migliore funzionalità dell'ufficio di Primo Presidente della Corte di Cassazione. Dopotutto, il Consiglio

Superiore della Magistratura è un organo di rilevanza costituzio nale chiamato, come tale, a conciliare pubblici valori e interessi talvolta contrastanti e non strettamente riconducibili alla dimensione giuridica. Desidera però esprimere la sua soddisfazione per l'opportunità che una scelta, da lui non condivisa, gli offre di contribuire con il suo voto al riconoscimento dei meriti di un magistrato che proprio in Consiglio ha imparato a conoscere ed a stimare.

Il dott. MATTONE intende esprimere, anche a nome degli altri consiglieri eletti nelle liste di Magistratura Democratica, le ragioni per le quali condivide con assoluta convinzione la proposta della Quinta Commissione. La decisione è stata preceduta da un grave travaglio circa l'interpretazione da dare alla circolare alla quale ha fatto riferimento il relatore. Sono state prese in considerazione le preoccupazioni espresse dall'avv. PASTO-RE ALINANTE, ma in questa sede è opportuno, se non doveroso, rendere conto soltanto del punto di approdo delle riflessioni stesse. Non ha nulla da aggiungere alla descrizione del percorso professionale del dott. ZUCCONI GALLI FONSECA, compiuta con puntualità e dovizia di argomenti dalla Commissione referente, che ha dato atto dei lusinghieri riconoscimenti che quel percorso hanno costantemente accompagnato e delle doti straordinarie da lui rivelate quanto a preparazione culturale, equilibrio ed indipendenza. Ne emerge, in effetti, un ritratto - del magistrato e dell'uomo - di rilevantissima statura; del magistrato e dell'uomo, per sottolineare che egli ha dato prova di sé, con risultati

che sono stati oggetto di alta considerazione, anche nei ruoli estranei allo funzioni strettamente giudiziarie, che ha rivestito quale consigliere giuridico del Presidente della Repubblica somala e, in questi ultimi anni, quale componente del Consiglio Superiore della Magistratura. Non ha motivo nemmeno di tornare sull'assoluta particolarità del suo curriculum all'interno della Corte di Cassazione, che gli ha consentito di diventare un osservatore privilegiato e, sotto questo aspetto, eccezionale di quell'ufficio giudiziario: dei suoi profili organizzativi, delle sue prassi, della sua giurisprudenza, ma anche delle "sofferenze" del giudizio di legittimità e delle problematiche che investono l'attuale assetto della Corte, il cui ordinamento è sottoposto a molteplici tensioni, tanto da aver costituito oggetto finanche dei lavori svoltisi in sede di Commissione bicamerale e da richiedere su diversi piani risposte di carattere operativo, al fine di restituire alla Corte il ruolo che le compete nell'impianto complessivo dell'amministrazione della giustizia. Si limita dunque a ricordare semplicemente entrambi questi aspetti della personalità del dott. ZUCCONI GALLI FONSECA, soprattutto per sottolineare che sono essi, nella loro eccezionalità, a giustificare pienamente ed, anzi, a legittimare la convinta fiducia che gli si intende riconoscere circa la possibilità che egli possa utilmente ricoprire l'alto ruolo per il quale lo si propone, pur nella prospettiva di un limitato periodo di permanenza. Questa legittimazione è tanto più forte - ed ancora una volta è dato rinvenire in questo un ulteriore profilo di eccezionalità - se si considera il vastissimo consenso che la designazione del dott. ZUCCONI GALLI FONSECA alla Prima Presidenza ha già riscosso nell'ambito della Commissione referente e che, ragionevolmente, si riprodurrà nell'ambito dell'Assemblea plenaria: un consenso che, in quanto espressione di tutte o quasi le componenti reali che sono presenti nel Consiglio Superiore (ma prima ancora nella società), non può non tradursi anche nella presa d'atto di una volontà rivolta, in questo caso particolare, a segnalare la condivisa esigenza del superamento della regola posta in termini generali in punto di permanenza presso l'ufficio da ricoprire. Avverte quindi l'esigenza di esprimere un motivo aggiuntivo di adesione alla proposta, al quale attribuisce pari importanza rispetto agli altri profili a cui ha fatto riferimento, richiamandosi essenzialmente alle valutazioni della Commissione. Si augura che gli sia consentita in proposito una breve premessa, che non vuole essere una digressione. Ha già accennato alle tensioni dalle quali è investita la Corte di Cassazione e al dibattito, che non soltanto in sede dottrinaria, si è sviluppato riquardo ad essa. Basterà ricordare che è in discussione la stessa identità della Corte che oscillerebbe, secondo alcune autorevoli opinioni, tra il modello della " terza istanza " e quello della Corte Suprema; che il numero dei ricorsi che pervengono al " Palazzaccio " è in progressivo aumento, anche in virtù di talune sentenze della Corte costituzionale; che attraverso il varco del vizio di motivazione si tende costantemente a sollecitare da parte del giudice di leqittimità un'indaqine di merito, che in linea di massima ad esso

compete; che una puntuale individuazione dei vizi ricompresi nella competenza della Corte richiederebbe particolari attitudini nei magistrati da assegnare ad essa, per accertare le quali occorrerebbero più incisivi strumenti di valutazione delle professionalità; che nonostante si viva una stagione informatica, i collegamenti tra i " saperi " delle diverse sezioni della Corte non sono adeguatamente assicurati. Il discorso potrebbe andare avanti ancora per molto, ma intende sottoporre all'attenzione dei componenti del Consiglio Superiore della Magistratura un nodo tematico, che riveste sul giudizio particolare interesse, vale a dire quello delle Sezioni Unite, che rappresentano poi il cuore della Cassazione, se è vero che attraverso il loro magistero può affermarsi quel ruolo nomofilattico che è dall'ordinamento qiudiziario riconosciuto alla Corte. Si tratta di una nomofilachia che deve costituire il momento di una sintesi, che si porqe come valore non imposto autoritativamente, sebbene risultante da un'opera attenta di mediazione, che comunque deve tenere nel giusto conto il contributo dei giudici di merito, come affermava il Presidente Antonio Brancaccio. Si tratta di un ruolo destinato a realizzare l'obiettivo, tendenziale, della certezza del diritto, che è considerato come particolarmente significativo tra le fasce più avvertite della società ma proprio l'importanza delle Sezioni Unite, la loro più accentuata esposizione, l'autorevolezza che dovrebbe promanare dalle pronunce da esse rese per ottenere un'azione conformativa da parte dei giudici di merito richiedono che anch'esse - quanto ai criteri di assegnazione dei singoli magistrati, alla composizione dei collegi e all'assegnazione dei processi - siano pienamente assoggettate alla disciplina tabellare, oggi voluta del resto dall'art. 7 bis dell'ordinamento giudiziario.

Il dott. MATTONE, avviandosi rapidamente alla conclusione, fa presente che le premesse che ha ritenuto di svolgere servono ad individuare un profilo molto interessante della personalità del dott.ZUCCONI GALLI FONSECA, nel senso che l'attività, gli scritti, le riflessioni di quest'ultimo, in una parola la sua storia, indicano una prospettiva di politica giudiziaria idonea ad affrontare ed avviare a soluzione, certo in parte, i problemi che affliggono la Suprema Corte. In conclusione, la sensibilità dimostrata dal dott. ZUCCONI GALLI FONSECA nell'affrontare i temi connessi al ruolo della Corte di Cassazione, la sua cultura istituzionale, le proposte, da lui ripetutamente manifestate, di esaltare, pur senza spinte verticistiche, il ruolo nomofilattico del giudice di legittimità, rendono persuasi che egli, una volta che ricoprirà quel posto prestigioso, vorrà tradurre in azione i suoi pensieri così a lungo maturati e che tra i suoi obiettivi non possa mancare quello di una forte affermazione, nell'ambito della Cassazione e delle stesse Sezioni Unite, del principio di precostituzione del giudice. Ed allora è per queste ragioni può ed anzi deve maggiormente ritenersi che una presidenza, che in termini oggettivi si prefigura certo di breve durata, possa per un verso realizzare, anche in quell'arco di tempo, risultati altamente significativi nel riassetto della Corte regolatrice e

per altro verso lasciare ad ogni modo traccia tangibile di un più vasto progetto riformatore, che potrà essere da altri portato a compimento. Non gli sembrerebbe un lascito di poco conto per il futuro della Corte di Cassazione e per le sorti della giustizia nel Paese.

Il PRESIDENTE ricorda che il relatore ha già elencato in dettaglio i meriti del dott. ZUCCONI GALLI FONSECA, per cui appare superfluo richiamarli ancora una volta, ferma ovviamente restando la possibilità di aggiungere ulteriori elementi di valutazione. Invita quindi i componenti del Consiglio Superiore della Magistratura a svolgere le dichiarazioni di voto con la dovuta concisione.

CASSANO, dott. GALLO e dott. VISCONTI, afferma di essere contento del fatto che in tempi rapidi, compatibilmente con l'importanza della scelta, si è giunti da parte della Quinta Commissione ad una designazione sostanzialmente unitaria. Lo spiccato rilievo della professionalità, unanimemente riconosciuta al designato, non ha peraltro alleviato il disagio di operare una delicata scelta rispetto agli altri interpellati, pur altamente meritevoli. Le elevate capacità del Presidente ZUCCONI GALLI FONSECA a dirigere l'ufficio da assegnare non sono assolutamente revocabili in dubbio, avendo egli già svolto in passato funzioni sostanzialmente identiche di Presidente aggiunto: e, pertanto, la circostanza che la dirigenza dell'ufficio di vertice dell'organizzazione giudiziaria potrà esplicarsi per un tempo relativamente

breve ha valenza assolutamente marginale, perché comunque vengono salvaguardati i valori della continuità istituzionale e dell'officienza amministrativa. Ritiene poi che il criterio adottato dalla Quinta Commissione rappresenti un valore positivo, perché stimola i magistrati più anziani e di maggiore esperienza ad un maggiore impegno e affinamento professionale, nella prospettiva della dirigenza intesa come servizio. La scelta indicata è, infine, in piena sintonia con la prevalente preferenza della magistratura per una riforma legislativa che introduca la temporaneità degli incarichi direttivi. Anche a nome dei colleghi esprime un sentito ringraziamento al Presidente ZUCCONI GALLI FONSECA per il prezioso contributo che darà alla collettività nel nuovo e prestigioso incarico.

Il dott. D'ANGELO, il cui intervento integrale trovasi allegato al presente verbale (all. 14), desidera innanzitutto dare atto con soddisfazione dell'alto senso istituzionale che ha caratterizzato anche in questa importante occasione il lavoro della Quinta Commissione e che ha consentito l'elaborazione di una proposta finale sostanzialmente unanime, che si augura sia destinata a registrare l'adesione altrettanto unanime del plenum. A questo risultato ha contribuito l'alto profilo professionale dei magistrati concorrenti e, in particolare, quello, indiscutibile, del primo degli aspiranti per anzianità, che è stato designato. Si associa ovviamente alle considerazioni svolte dal relatore, ma intende aggiungere che, per quanto attiene il percorso professionale del designato, quest'ultimo ha espletato funzioni

giudicanti e requirenti ai più alti livelli, alternando significativamente l'esercizio di esse. Si tratta dunque di un profilo simbolico di un valore fondamentale, che rappresenta l'essenza dell'Ordine Giudiziario, vale a dire l'unità della giurisdizione. Questo valore, unito ai profili di professionalità già sottolineati, lo inducono con convinzione ad esprimere, anche a nome dei colleghi del gruppo Unità per la Costituzione, l'adesione alla proposta della Quinta Commissione.

L'avv. VIETTI, anche a nome del collega VALENSISE, preannuncia che intende mantenere anche in sede di plenum l'astensione già manifestata nell'ambito della Commissione. Desidera ringraziare innanzitutto il dott. FERRARA per aver egregiamente svolto le funzioni di relatore e di presidente della Commissione, facendosi carico dello sforzo di ricondurre ad unità posizioni diverse, in partenza anche molto distanti, ma tutte legittime, dato che si confrontavano su un terreno estremamente difficoltoso, quale quello della valutazione e della scelta degli uomini. Nel caso di specie, la scelta era particolarmente difficile per la natura dell'incarico da ricoprire, - un incarico di vertice della magistratura, - per la qualità dei candidati e per la inevitabile discrezionalità dei criteri che presiedevano a questa scelta. E' evidente che, una volta effettuata la scelta, i criteri adottati sarebbero comunque rimasti come precedente ineludibile anche per scelte future. Si è trattato in definitiva di una scelta estremamente difficoltosa, di fronte a questo intreccio inestricabile fra la regola e il candidato, nella tentazione,

certamente in buona fede, di piegare in qualche modo la regola al candidato e non viceversa. Questo intreccio è stato sciolto dalla Commissione, con il contributo essenziale del Presidenterelatore, nel senso di una sostanziale irrilevanza del periodo di permanenza garantito nell'ufficio, per tutte le motivazioni che il relatore stesso ha anticipato e che egli stesso ha condiviso. Se ne è tratta la conclusione che i candidati dovessero, da questo punto di vista, essere considerati tutti alla stessa stregua e la considerazione conclusiva è stata che dovesse essere privilegiato il requisito dell'anzianità. Egli continua a ritenere che, avendo la Commissione scelto di darsi dei criteri, anche solo per relationem o di fatto rispetto a quelli previsti nella circolare, o addirittura facendo riferimento ai criteri di comune buon senso, il problema della continuità della permanenza nell'ufficio non possa essere eluso. In proposito condivide che il criterio, che la Commissione ha ritenuto di darsi, debba essere connotato da una necessaria elasticità: in questo la sua posizione diverge rispetto a quella del collega PASTORE ALINANTE, il cui metro è invece assolutamente rigido. Egli ritiene però che un metro, pur essendo elastico, debba comunque servire per effettuare delle misurazioni, non debba cioè tradursi in una indifferenza verso tutte le misurazioni. La coerenza con questa impostazione giustifica l'atteggiamento di astensione, che intende assumere nei confronti della proposta della Commissione, in ciò accogliendo sostanzialmente l'appello rivolto dal presidente FERRARA e dagli altri componenti della Commissione ad una responsabilità istituzionale: di fronte a scelte impegnative e difficili, la distinzione non costituisce ostacolo per la democrazia, che d'altro canto non è necessariamente unanimismo, poichè ben può esservi sintesi anche dialettica di posizioni diverse, che alla fine convergono verso un'unica soluzione di un problema. Rivolge comunque i suoi auguri al Presidente ZUCCONI GALLI FONSECA, da cui lo dividono divergenze non indifferenti sui criteri di esercizio dell'azione disciplinare e sulla disciplina delle sostanze stupefacenti, ma intende ribadire che queste divergenze non sono preclusive di una cooperazione. Per questo assicura al Presidente ZUCCONI GALLI FONSECA, dopo la sua elezione, la leale collaborazione sua e dei consiglieri che nella seduta odierna ritengono di astenersi sulla nomina.

Il dott. PARZIALE, anche a nome dei colleghi dott. NATOLI e dott. SPATARO, quest'ultimo assente per impegni indifferibili precedentemente assunti, dichiara il voto favorevole alla
proposta della Commissione. Del travagliato dibattito svoltosi
nell'ambito di quest'ultima in relazione alla valutazione del requisito della permanenza biennale, ha già dato atto il Presidente
dott. FERRARA. Si tratta di un tema di eccezionale rilevanza per
assicurare a tutti gli uffici giudiziari un'adeguata funzionalità, unanimemente considerata esigenza prioritaria nell'attuale
stato della giustizia nel nostro Paese. Le deroghe a tale principio, quindi, appaiono possibili solo in situazioni del tutto eccezionali. La riflessione sull'argomento è in ogni caso aperta e
non può considerarsi esaurita. Nel caso in questione, la proposta

formulata dalla Commissione raggiunge un ottimo punto di equilibrio tra durata della permanenza e attitudini, ciò anche a ragione delle specifiche e significative responsabilità ricoperte dal candidato designato nell'ambito della Suprema Corte, così come evidenziato ampiamente nella motivazione della proposta, a cui per brevità si riporta. Per tutte, richiama le funzioni di Presidente aggiunto, ricoperte per oltre otto anni. La Corte Suprema di Cassazione è un nodo centrale del sistema giustizia e necessita - per una molteplicità di problematiche tuttora irrisolte e sulle quali non si sofferma - di una guida autorevole per un tempo ragionevole, che consenta di portare a compimento importanti ed indifferibili progetti, anche organizzativi. Sotto tale profilo, le dichiarazioni programmatiche del candidato dott. ZUCCONI GALLI FONSECA appaiono pienamente convincenti e significative, nel senso di un ulteriore rafforzamento del livello di organizzazione del dibattito intorno alla Corte. Si riferisce in particolare alla valorizzazione dell'istituto dell'assemblea e al ruolo del massimario. In definitiva, quindi, le eccezionali qualità del candidato e l'ampia convergenza realizzatasi, valore questo altamente significativo, giustificano ampiamente l'eccezione al principio della permanenza biennale. Per questi motivi ribadisce il sua voto favorevole alla proposta, unitamente a quello del collega dott. NATOLI. Ricorda infine che il collega dott. SPATARO, oggi assente, ha già espresso il suo voto favorevole in Commissione L'avv. TOSSI BRUTTI, anche a nome dei consiglieri prof.

MAZZAMUTO, prof. RESTA, avv. DI CAGNO e prof. RICCIO, dichiara il

voto favorevole alla proposta della Commissione di conferire al dott. ZUCCONI GALLI FONSECA l'incarico di Primo Presidente della Corte di Cassazione. Non può non condividere quanto è stato affermato sull'alto profilo dell'uomo e sulla grande rilevanza delle funzioni svolte come magistrato in prestigiosi incarichi anche a livello internazionale, che ne hanno costellato la carriera e che fanno emergere la sua figura di magistrato connotato da una eccezionale cultura giuridica, da notevoli capacità professionali e da grande rigore, sempre temperato da indiscusso equilibrio ed assoluta indipendenza. Queste sue qualità, unite alla profonda conoscenza della Corte di Cassazione, alle sue dichiarazioni programmatiche, alla consapevolezza dimostrata nei suoi scritti ed interventi circa la centralità e la gravità dei problemi che ri quardano l'organizzazione e la funzionalità della Suprema Corte, inducono a ritenere che, nel pur breve tempo a disposizione, egli vorrà e saprà imprimere uno spirito innovativo in quello che rappresenta il nodo centrale del sistema di giustizia del Paese. Riconosce il valore dell'intervento svolto dall'avv. PASTORE ALI-NANTE, che dà conto di un processo complesso e sofferto, ma anche di una grande trasparenza dell'iter decisionale che ha portato alla formulazione della proposta ed intende sottolineare al riguardo l'autonomia che ciascun consigliere ha saputo dimostrare rispetto ad una decisione così complessa, da assumere in tempi rapidi, ed aggiunge che ciò, unito all'importanza della proposta, va ad onore del Consiglio. Esprime infine gli auguri di tutti dott. ZUCCONI GALLI FONSECA, per lo svolgimento delle sue funzioni di Primo Presidente della Corte di Cassazione.

Il PRESIDENTE, nessun altro chiedendo di parlare, pone in votazione la proposta della Quinta Commissione di conferimento dell'ufficio direttivo superiore di Primo Presidente della Corte di Cassazione al dott. Ferdinando ZUCCONI GALLI FONSECA.

Il PRESIDENTE, che non ha partecipato alla votazione, ne comunica l'esito: voti favorevoli 24, astenuti 3, contrari nessuno. Rivolge pertanto al dott. Ferdinando ZUCCONI GALLI FONSECA i saluti e gli auguri suoi e di tutta l'Assemblea ed alle ore 13 sospende la seduta.

## IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE

La seduta riprende alle ore 13,27.

Assume la Presidenza il Vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura prof. Giovanni VERDE.

E' presente in aula anche il dott. ZUCCONI GALLI FONSE-CA.

Il PRESIDENTE ricorda che, nella seduta pomeridiana di ieri, è stata approvata una proposta della Settima Commissione concernente l'applicazione extradistrettuale alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Perugia del dott. Paolo MICHE-LI, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di